

Il G.I. dott.ssa Silvia Bianchi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.9.2018 nella causa n. 6125/2017 R.G.,

osservato che l'istituto di credito opposto ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del socio, quale garante, in relazione allo scoperto di conto corrente bancario n. 834-000020/04 intestato alla società [REDACTED] s.r.l. (poi fallita);

rilevato che, nell'opporci al predetto decreto ingiuntivo, l'opponente ha, innanzitutto, affermato che non era stata prodotta la fideiussione, fonte del diritto azionato in sede monitoria;

osservato che, nel costituirsi in giudizio, l'istituto di credito ha dimesso il contratto di fideiussione (doc. 3); le dichiarazioni di aumento di valore (docc. 4 e 5) e le conferme dell'impegno fideiussorio (docc. 6-8);

rilevato che, a fronte di un tanto, nulla è stato controdedotto da parte opponente;

rilevato che il garante ha, poi, eccetto il venir meno della fideiussione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.;

osservato che, sul punto, parte opposta ha, innanzitutto, affermato che la fideiussione conteneva espressa deroga al termine previsto dalla norma sopra citata;

osservato, sul punto, che la Suprema Corte, con sentenza n. 29810 del 2017, parrebbe avere affermato la nullità (a parere della scrivente necessariamente parziale) della fideiussione qualora predisposta secondo il modello ABI dichiarato nel 2005 dalla Banca d'Italia, in funzione di garante, in violazione delle norme antitrust;

ritenuto che, quindi, salvo ogni approfondimento in punto competenza, volendo seguire detto orientamento, la clausola di deroga del termine previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto rientrante tra quelle che secondo la Banca di Italia si pongono in contrasto con la normativa antitrust, sarebbe nulla e dovrebbe farsi riferimento alla disposizione dettata dall'art. 1957 c.c.;

osservato, a tal proposito, che parte opponente non pare avere osservato il termine prescritto di sei mesi;

rilevato, sul punto, che il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (così Cass. 24296/2017);

osservato che il fallimento [REDACTED] s.r.l. è stato dichiarato il 28.10.2015, mentre l'opposta ha presentato istanza di ammissione al passivo il 3.2.2017, nonostante la comunicazione del curatore risalisse al 27.11.2015 (docc. 1 e 9 di parte opponente);

ritenuto, per le ragioni sopra dette, che sia opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

osservato che detta opportunità discende altresì dalla necessità di approfondire la correttezza del calcolo degli interessi sugli affidamenti concessi rispetto a quanto in concreto pattuito (doc. 12 di parte opposta);

visto l'art. 5 D. Lgs. 28/2010;

p.q.m.


sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;



rinvia la causa all'udienza del 27.3.2019 ore 10,30, assegnando alle parti
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione.

Si comunichi.

Venezia, 16.11.2018

Il G.I. 
Dott.ssa Silvia Bianchi

